



COMUNE DI STEZZANO

(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - (IUC)

Approvato con Deliberazione Consiliare n. ____ del ____ agosto 2014.

SOMMARIO

CAPO I – L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALIT� ED AMBITO DI APPLICAZIONE	Pag. 4
Articolo 2 - SOGGETTO ATTIVO	Pag. 4
Articolo 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	Pag. 4
Articolo 4 - ACCERTAMENTO	Pag. 4
Articolo 5 - RISCOSSIONE COATTIVA	Pag. 5
Articolo 6 - SANZIONI ED INTERESSI	Pag. 5
Articolo 7 - RIMBORSI	Pag. 6
Articolo 8 - CONTENZIOSO	Pag. 6
Articolo 9 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	Pag. 6

CAPO II – L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 10 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	Pag. 7
Articolo 11 - DEFINIZIONI	Pag. 7
Articolo 12 - SOGGETTI PASSIVI	Pag. 8
Articolo 13 - BASE IMPONIBILE	Pag. 8
Articolo 14 - RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI INGIBILI O INABITABILI	Pag. 9
Articolo 15 - RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI	Pag. 9
Articolo 16 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA	Pag. 10
Articolo 17 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE	Pag. 10
Articolo 18 - ASSIMILAZIONI	Pag. 11
Articolo 19 - ESENZIONI	Pag. 11
Articolo 20 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO	Pag. 12
Articolo 21 - VERSAMENTI	Pag. 13
Articolo 22 - DICHIARAZIONE	Pag. 13

CAPO III – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 23 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	Pag. 14
Articolo 24 – DEFINIZIONI	Pag. 14
Articolo 25 - SOGGETTI PASSIVI	Pag. 14
Articolo 26 - BASE IMPONIBILE	Pag. 15
Articolo 27 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA	Pag. 15
Articolo 28 - DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI	Pag. 15
Articolo 29 – VERSAMENTI	Pag. 16

CAPO IV – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 31 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	Pag. 17
Articolo 32 - RIFIUTI ASSIMILATI ED URBANI	Pag. 18
Articolo 33 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI	Pag. 18
Articolo 34 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	Pag. 19
Articolo 35 - SOGGETTI PASSIVI	Pag. 19
Articolo 36 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE	Pag. 19
Articolo 37 - COSTI DI GESTIONE	Pag. 20
Articolo 38 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE	Pag. 20

Articolo 39 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	Pag. 20
Articolo 40 - PERIODO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA	Pag. 21
Articolo 41 - DICHIARAZIONE	Pag. 21
Articolo 42 - TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE	Pag. 22
Articolo 43 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	Pag. 22
Articolo 44 - TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	Pag. 23
Articolo 45 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	Pag. 23
Articolo 46 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	Pag. 23
Articolo 47 - TARIFFA GIORNALIERA	Pag. 23
Articolo 48 - ESCLUSIONI ED ESENZIONI	Pag. 24
Articolo 49 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	Pag. 25
Articolo 50 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	Pag. 25
Articolo 51 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	Pag. 26
Articolo 52 - RIDUZIONI PER L'AVVIO AL RECUPERO	Pag. 26
Articolo 53 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	Pag. 27
Articolo 54 – RISCOSSIONE	Pag. 27
ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche	Pag. 28
ALLEGATO B - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani	Pag. 29

CAPO I – L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Stezzano dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. La IUC si compone:
 - a) dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - b) di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - c) della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Nel capo I del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei capi II, III e IV del presente regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.
5. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Articolo 2

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Stezzano relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

Articolo 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, è individuato nel responsabile del settore comprendente il servizio "Tributi".

Articolo 4

ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal funzionario stesso o dal sindaco e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonch  all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

4. Relativamente all'attivit  di accertamento, il Comune, per le unit  immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, pu  considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto n  ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altres , l'indicazione dell'ufficio presso il quale   possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorit  amministrativa presso i quali   possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalit , del termine e dell'organo giurisdizionale cui   possibile ricorrere, nonch  il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile di cui al precedente articolo 3.

Articolo 5 **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 6 **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili,   ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non   invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di   50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di   50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 dell'articolo 4 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da   100,00 ad   500,00.

5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui   commessa la violazione.

7. Sulle somme dovute per la il tributo non versato alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale vigente. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 7 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui   stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 6, comma 7, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 21, comma 6, del presente regolamento.

Articolo 8 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Articolo 9 DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

CAPO II – L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 10 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presente capo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltrech  dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

2. Presupposto dell'imposta   il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune di Stezzano, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione delle abitazioni principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse.

Articolo 11 DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 10 del presente regolamento:

a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unit  immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unit  pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unit  ad uso abitativo;

c. per "fabbricato" si intende l'unit  immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione   soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui   comunque utilizzato;

d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilit  effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennit  di espropriazione per pubblica utilit . Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attivit  dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione   applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una societ  di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualit  di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da pi  soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

e. per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attivit : coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attivit  connesse.

Articolo 12

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio   diretta l'attivit  dell'impresa;
- b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario   soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;

Articolo 13

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta   costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni con la Legge 22.12.2011, n. 214.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore   costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n., 662, i seguenti moltiplicatori:

- a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore   determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore   determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed   costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore   determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale   obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purch  non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore   costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

5. Per i terreni agricoli, nonch  per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore   pari a 75.

6. Per le aree fabbricabili il valore   costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di

edificabilit , alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

7. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti, la Giunta Comunale pu  determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento su indicato.

8. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile   costituita dal valore dell'area, la quale   considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato   comunque utilizzato.

Articolo 14

RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. La riduzione del 50% della base imponibile di cui all'art. 13, comma 3, lett. B) del D.L. 201/2011 prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, si applica a condizione che:

a. l'inagibilit  o inabitabilit  consista in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante o simile);

b. la fatiscenza del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bens  esclusivamente con interventi di restauro/risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o di ristrutturazione urbanistica.

2. Se il fabbricato   costituito da pi  unit  immobiliari, catastalmente autonome anche con diversa destinazione, la riduzione   applicata alle sole unit  dichiarate inagibili o inabitabili;

3. Lo stato di inabitabilit  o di inagibilit  pu  essere accertato:

a. mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato all'immobile;

b. da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva. Il Comune si riserva di verificare la veridicit  di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

4. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

5. Fermo restando l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei termini di legge o di regolamento, la riduzione decorre dalla data in cui lo stato di inabitabilit  o di inagibilit    accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorit  o ufficio abilitato ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva al Comune.

Articolo 15

RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purch  dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b. del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c. del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca pi  terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltrech  rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonch  alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed   applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di propriet  del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non   applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una societ  di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualit  di soci, continuano a coltivare direttamente.

Articolo 16

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote si riferiscono, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

2. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.

3. Nel caso in cui il comune non abbia pubblicato, entro i termini di legge, sul sito dedicato del Ministero, le aliquote relative all'anno in corso, il versamento della prima rata   eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata   eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Articolo 17

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. L'imposta dovuta per l'unit  immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, viene diminuita della detrazione per abitazione principale fissata annualmente dall'organo comunale competente, con un minimo di € 200,00. Tale detrazione   fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

2. Se l'unit  immobiliare   adibita ad abitazione principale da pi  soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. La detrazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 1 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per pi  di 15 giorni nel corso del mese in questione.

Articolo 18

ASSIMILAZIONI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unit  immobiliare posseduta a titolo di propriet  o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
2. Si considerano abitazioni principali le unit  immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e precisamente:
 - a. le unit  immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a propriet  indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalit  degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24.07.1997, n. 616.
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.L. n. 102 del 31.08.2013, convertito con modificazioni nella L. n. 124 del 28.10.2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22.04.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24.06.2008;
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 5 del D.L. n. 102 del 31.08.2013, convertito con modificazioni nella L. n. 124 del 28.10.2013 non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unit  immobiliare, purch  il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonch  dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.05.2000, n. 137, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

Articolo 19

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonch  gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunit  montane, dai Consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b. in forza dell'articolo 59, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 446/1997, si stabilisce di estendere l'esenzione dall'imposta anche agli immobili, ubicati nel territorio Comunale, posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunit  Montane, dai consorzi fra detti enti, anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
 - c. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - d. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - e. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purch  compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - f. i fabbricati di propriet  della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - g. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali   prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

- h. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalit  non commerciali di attivit  assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonch  delle attivit  di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- i. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 11 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- j. le unit  immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a propriet  indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- k. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- l. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- m. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unit  immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonch  dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
- n. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011;
- o. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Articolo 20

QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012,   riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.
4. Le attivit  di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivit  a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
5. Il gruppo catastale di immobili con imposizione a favore dello Stato e l'aliquota di pertinenza pu  essere modificata dalla normativa nazionale ed in tal senso si intende variato il comma 1 del presente articolo.

Articolo 21 VERSAMENTI

1. L'imposta   dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si   protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si   protratto per almeno quindici giorni   computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso   effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalit  stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. A decorrere dal 1° dicembre 2012   possibile versare con apposito bollettino postale; all'uopo si demanda alla Giunta Comunale la decisione di introdurre anche il secondo metodo di pagamento. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione   pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo complessivamente dovuto dal contribuente risulta pari o inferiore a   4,00 annui.
7. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalit  previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 22 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi, che sono tenuti a presentare la dichiarazione, lo devono fare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU e alla TASI.
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalit  approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La dichiarazione   dovuta solo nei casi in cui si verifica una variazione che il comune non   in grado di conoscere autonomamente. Si rinvia pertanto alle istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione dove vengono indicati i casi pi  frequenti.

CAPO III – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 23 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TASI   il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Articolo 24 DEFINIZIONI

1. Ai fini della TASI:

- a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unit  immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unit  pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unit  ad uso abitativo;
- c. per "fabbricato" si intende l'unit  immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione   soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui   comunque utilizzato;
- d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilit  effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennit  di espropriazione per pubblica utilit .

Articolo 25 SOGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo   chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unit  immobiliari di cui all'articolo 23 del presente regolamento.
2. In caso di pluralit  di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unit  immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unit  immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
4. L'occupante versa la TASI in una misura che va da un minimo del 10% ad un massimo del 30% del tributo calcolato e la restante parte   corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unit  immobiliare. La percentuale a carico dell'occupante   decisa annualmente con la deliberazione riferita alla fissazione di aliquote e detrazioni.
5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI   dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di propriet , usufrutto, uso, abitazione e superficie.
6. In caso di locazione finanziaria, la TASI   dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
7. Nel caso di locali in multipropriet  il soggetto che gestisce i servizi comuni   responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree

scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

8. Nel caso di locali di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni   responsabile del versamento della TASI dovuta, in riferimento alla quota dovuta dall'occupante, per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. La quota di competenza del proprietario dell'immobile deve essere versata direttamente dallo stesso.

Articolo 26

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI   quella prevista per l'applicazione dell'IMU dall'articolo 13 del presente regolamento.

Articolo 27

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota di base della TASI   fissata dalla normativa nazionale all'uno per mille. Nel caso di modifica legislativa tale importo si considera automaticamente aggiornato.
2. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, pu  ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non pu  superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. Per l'anno 2014 la somma di cui al precedente comma 3 pu  essere incrementata dello 0,8%.
5. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non pu  eccedere il 2,5 per mille.
6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non pu  comunque eccedere il limite dell' 1 per mille.
7. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI   diretta.
8. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformit  con i servizi e i costi individuati ai sensi del comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attivit  nonch  della tipologia e della destinazione degli immobili.
9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote si riferiscono, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Articolo 28

DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facolt  di introdurre detrazioni dalla TASI a favore:
 - dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
 - dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unit  immobiliare adibita ad abitazione principale,
 - dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE).
2. Con medesima delibera   possibile approvare anche le seguenti riduzioni tariffarie ed esenzioni:
 - abitazioni con unico occupante;
 - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per pi  di sei mesi all'anno, all'estero;
 - fabbricati rurali ad uso abitativo;
3. Le riduzioni/esenzioni di cui al comma precedente devono tenere conto altres  della capacit  contributiva della famiglia.
4. Qualora si rendessero applicabili pi  riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 29 **VERSAMENTI**

1. Il versamento della TASI   effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonch  tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il versamento deve essere effettuato in almeno n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi indicati dalla deliberazione di approvazione delle aliquote.
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata come definita dal precedente comma.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione   inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 4,00.
6. La TASI viene riscossa dal Comune, con facolt  di quest'ultimo di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente   comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.
7. L'imposta   dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si   protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si   protrato per almeno quindici giorni   computato per intero.

CAPO IV – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 30

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potest  regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilit  2014) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge cui si fa rinvio.

Articolo 31

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio   disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Decreto Ambiente), dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonch  dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonch  gli altri rifiuti provenienti da attivit  cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attivit  agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attivit  di demolizione, costruzione, nonch  i rifiuti che derivano dalle attivit  di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attivit  commerciali;
 - f) i rifiuti da attivit  di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attivit  di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attivit  sanitarie.

Articolo 32

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato B provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attivit  agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attivit  sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 5.000 mq il rapporto tra la quantit  globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi di 10 volte il valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui al Piano Finanziario approvato ai fini della tassa sui rifiuti di ogni anno.

2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purch  il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche e adottate le misure organizzative atte a gestire tali rifiuti, accetti di raccogliere i rifiuti prodotti dall'utente.

Articolo 33

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno, inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attivit  di costruzione, ove sia certo che esso verr  riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui   stato scavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonch  altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente n  mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccit  o ripristino dei suoli se   provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altres  escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformit  del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 34

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della tassa   il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie. Fanno parte dei locali anche i parcheggi totalmente coperti e/o sotterranei
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing, cinema all'aperto e parcheggi scoperti. Fanno parte delle aree anche i parcheggi parzialmente coperti;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunit , le attivit  commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attivit  produttive in genere.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione   integrata altres  dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attivit  nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorit .
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
5. Il tributo   destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 31 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformit  alla normativa vigente.

Articolo 35

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo   chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti e come definiti dal precedente articolo, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralit  di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI   dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di propriet , usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multipropriet  e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni   responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo   dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Articolo 36

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile   data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile misurata al filo interno dei muri. Sono escluse le unit  immobiliari con altezza massima inferiore a mt. 1,50, purch  autonomamente accatastate. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici gi  dichiarate o accertate ai fini della

TARSU, di cui al Capo III del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 504, della TIA1, di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22 e della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201,

2. Per le unit  immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unit  immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sar  determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. I Comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le pi  idonee forme di comunicazione nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente).

3. Per le altre unit  immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonch  l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 50 mq per colonnina di erogazione.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 45.

6. La superficie complessiva   arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale   maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Articolo 37

COSTI DI GESTIONE

1. La tassa sui rifiuti   istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dal responsabile del servizio della gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttivit  e della qualit  del servizio fornito.

Articolo 38

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Il tributo comunale   corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa   commisurata alle quantit  e qualit  medie ordinarie di rifiuti prodotti per unit  di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attivit  svolte sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (metodo normalizzato).

3. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela (tributo ambiente), protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo,   applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

4. La tariffa   determinata sulla base del piano finanziario con specifica deliberazione del consiglio comunale da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualit .

Articolo 39

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa   composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da

una quota variabile, rapportata alle quantit  di rifiuti conferiti, alle modalit  del servizio fornito e all'entit  dei costi di gestione.

2. La tariffa   articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttivit  Kd di cui alla tabella 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. La riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 14, comma 17, D. L. 201/2011, e dall'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999,   assicurata dall'art. 46 del presente regolamento.

Articolo 40

PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa   dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'attivazione, la variazione, la cessazione dell'obbligazione tributaria decorrono, per l'anno 2014, dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui   stata presentata relativa denuncia da parte del contribuente.

3. Dal 1° gennaio 2015 le attivazioni, variazioni e cessazioni decorreranno dal giorno in cui avr  inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussisteranno sino al giorno in cui sar  cessata l'utilizzazione, purch  debitamente e tempestivamente dichiarata.

4. Se la dichiarazione di cessazione   presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

Articolo 41

DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARES e precedentemente alla TARSU.

2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 (novanta) giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'ufficio tributi comunale ovvero reperibile dal sito istituzionale del Comune di Stezzano, ha effetto anche per gli anni successivi semprech  non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo o un diverso soggetto passivo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro 90 giorni dalla data in cui sono intervenute le predette modificazioni.

4. Per le utenze domestiche non residenti, la variazione del numero degli occupanti l'abitazione intervenuta durante l'anno, deve essere comunicata al Comune entro lo stesso termine di cui al comma 2. Per le utenze domestiche residenti, la variazione del numero dei componenti del nucleo familiare non deve essere dichiarata in quanto il Comune, sulla base delle comunicazioni anagrafiche, aggiorna qualsiasi variazione relativa a nascite, decessi e cambi di indirizzo.

5. La denuncia di attivazione o di variazione, deve contenere:

- a) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del dichiarante e il nominativo delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- b) ragione sociale, sede legale, codice fiscale, partita IVA e nominativo del rappresentante legale di associazioni, istituti, societ , enti ed altre organizzazioni;
- c) la data di inizio dell'occupazione o detenzione, o in cui   intervenuta la variazione o cessazione;
- d) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso degli immobili occupati;
- e) i dati catastali identificativi degli immobili;

- f) il nominativo del proprietario degli immobili occupati;
 - g) il numero degli occupanti l'alloggio;
 - h) la richiesta di eventuali riduzioni.
7. La dichiarazione   sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
 8. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal dichiarante, deve essere presentata direttamente all'ufficio tributi del Comune di Stezzano, o inviata in via telematica con posta elettronica, allegando in tal caso copia di un documento d'identit .
 9. Gli uffici demografici in occasione della richiesta di residenza consegnano al contribuente il modulo per la dichiarazione.
 10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 42

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche   determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unit  di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche   determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 43

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti   quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attivit  lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunit  di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti, per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multipropriet , si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 1 (una) unit  ogni 50 mq di superficie imponibile. Resta ferma la possibilit  per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili locali di deposito si considerano utenze domestiche se pertinenti all'abitazione principale. In difetto di tale condizione i medesimi locali si considerano utenze non domestiche.

Articolo 44

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche   determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unit  di superficie riferite alla tipologia di attivit  svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche   determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unit  di superficie riferite alla tipologia di attivit  svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attivit  contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 45

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attivit  indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attivit  previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attivit  economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attivit  principale o ad eventuali attivit  secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attivit  effettivamente svolta.
3. Le attivit  non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attivit  che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialit  quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nelle unit  immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attivit  economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata   applicata la tariffa prevista per la specifica attivit  esercitata.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attivit , si fa riferimento all'attivit  principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 46

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche   disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche   sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente,   sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa rifiuti (TARI).

Articolo 47

TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI   applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione   temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria   determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione   assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalit  e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Articolo 48 **ESCLUSIONI ED ESENZIONI**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unit  immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici: energia elettrica, acqua e gas);

b) le superfici destinate al solo esercizio di attivit  sportiva, ferma restando l'imponibilit  delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unit  immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

f) le aree adibite in via esclusiva al transito e alla sosta gratuita dei veicoli;

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate n  utilizzabili perch  impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile preclusa all'accesso dell'uomo e di qualsiasi mezzo; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi limitatamente alla struttura ancorata al terreno ove si svolgono le operazioni di lavaggio; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

h) i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilit  o di inabitabilit  emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attivit  nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, il tributo stesso verr  applicato per l'intero anno solare in cui si   verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

4. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

c) le aree pertinenziali o accessorie alle attivit  economiche, ad eccezione delle aree operative.

Articolo 49

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, non assimilati e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformit  alla normativa vigente.

2. Non sono in particolare soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonch  altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione del tributo di cui ai precedenti commi, devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualit  o quantit  diversi da quelli assimilabili ai rifiuti urbani, oppure che nell'insediamento produttivo vi si formano rifiuti tossici o nocivi. Detta dichiarazione deve altres  contenere la descrizione dei rifiuti speciali, tossici o nocivi derivanti dall'attivit  esercitata e deve essere corredata con:

- a) fotocopia della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, prevista dalle vigenti disposizioni di legge;
- b) fotocopia dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art. 3 - comma 5 - del D.L. 397/88 convertito dalla Legge n. 475/88 (fotocopia delle copertine dei registri, dei fogli dove sono annotati i rifiuti prodotti nel corso dell'ultimo anno e dei fogli dove sono stati apposti i timbri di vidimazione);
- c) fotocopia integrale dell'ultima scheda di rilevamento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi inviata alla Regione e/o alla Provincia (art. 2 - comma 3 - del D.L. 397/88 convertito dalla Legge n. 475/88). Nel caso di inizio dell'attivit  quest'ultimo documento dovr  essere presentato in sede consuntiva.

4. Il conferimento al servizio pubblico di rifiuti speciali non ammessi   motivo di sanzione da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 5.000,00, oltre al recupero del costo subito dal Comune per lo smaltimento del rifiuto.

5. Il Comune pu  effettuare controlli periodici per verificare la veridicit  di quanto dichiarato.

Articolo 50

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo per periodi che non siano superiori a 180 giorni, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e che detta denuncia contenga l'indicazione del Comune di residenza del soggetto passivo nonch  la dichiarazione di quest'ultimo di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 30%;
- b) abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora , per pi  di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%
- d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;

e) utenti che provvedono in proprio a trasformare i rifiuti organici in fertilizzanti attraverso attivit  di compostaggio domestico mediante l'utilizzo di composte che pu  essere anche condiviso da pi  utenti fino ad un massimo di quattro famiglie (non   ammesso l'utilizzo di concimaie e/o letamaie): riduzione del 10%.

2. Le agevolazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente non sono fra loro cumulabili.

3. Nelle zone in cui non   effettuata la raccolta da parte del Comune, la TARI   dovuta nella misura del 40% della tariffa in caso di distanza, dal pi  vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 500 metri lineari. La riduzione di cui al presente comma deve essere richiesta dal soggetto passivo con la presentazione di apposita dichiarazione e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

4. Le riduzioni di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione. Le riduzioni decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata.

5. Il contribuente   tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

7. Resta salva la facolt  del Comune di procedere ad accertare l'effettiva sussistenza delle condizioni per l'applicazione della riduzione.

Articolo 51

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purch  non superiore a 180 giorni solari nell'anno.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al precedente comma risultano da licenza o autorizzazione rilasciate da competenti uffici per l'esercizio dell'attivit  o da dichiarazione rilasciata dal rappresentante legale dell'attivit .

Articolo 52

RIDUZIONI PER L'AVVIO AL RECUPERO

1. Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori ed operatori economici che vi hanno provveduto autonomamente hanno diritto alla riduzione del tributo fino al 60% della parte variabile della tariffa. La percentuale di riduzione viene commisurata alla quantit  effettivamente avviata al recupero rispetto alla quantit  di rifiuti potenzialmente prodotti (produzione ponderata dei rifiuti) sulle superfici tassabili operative in relazione all'attivit  esercitata, secondo la formula: % (percentuale) rifiuto recuperato sul totale X 60%. La produzione ponderata di rifiuti   determinata in base ai "coefficienti di produzione kg/mq anno" (KD), indicati nella tabella 4.a allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La superficie presa a riferimento   quella tassabile operativa dove si producono i rifiuti avviati a recupero. Detta riduzione compete solo agli operatori che presentano la seguente documentazione, a pena di decadenza, entro il mese di febbraio dell'anno successivo:

a) autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalit  di recupero;

b) copia del registro di carico e scarico o MUD del rifiuto assimilato avviato a recupero tramite soggetti terzi;

c) documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero;

d) copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

2. La riduzione spetta solo a consuntivo comportando lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza di tassa.

3. Per "recupero" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Articolo 53

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La tassa   dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonch  di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorit  sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 54

RISCOSSIONE

1. Il versamento della TARI   effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli precompilati (F24), sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali su cui   applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

3. Il versamento deve essere effettuato in almeno due rate a scadenza semestrale nei termini indicati dalla deliberazione di approvazione delle tariffe.

4.   comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata definita al precedente comma.

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione   inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo annuo dovuto non sia superiore ad   4,00.

7. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, riscosso, secondo la periodicit  e le modalit  che saranno concordate con il medesimo Ente, o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si proceder  alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nell'art. 4 del presente regolamento, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

Allegato A: Categorie di utenze non domestiche.

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi e teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari e termali
06. Esposizioni ed autosaloni
07. Alberghi con ristorazione
08. Alberghi senza ristorazione
09. Case di cura e riposo, carceri
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato di beni durevoli
17. Attivit  artigianali tipo botteghe (parrucchiere, barbiere, estetista)
18. Attivit  artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attivit  industriali con capannoni di produzione (stabilimenti)
21. Attivit  artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
23. Mense, pub, birrerie, amburgherie
24. Bar, caff , pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato di generi alimentari
30. Discoteche, night club

ALLEGATO B: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purch  raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purch  palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucci  (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purch  non allo stato liquido, quali scarti di caff  scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altres  assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attivit  medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine, rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso, gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi, pannolini pediatrici e i pannoloni, contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.